



**PROPOSTA DELIBERAZIONE N. 45 DEL 29/04/2016**  
**- sottoposta ad approvazione della Giunta Comunale -**

**Oggetto: Modifica integrativa programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 e piano occupazionale 2016.**

Proponenti  
Il Sindaco



Il Responsabile dell'Area Amministrativa



**RICHIAMATE** le seguenti normative attinenti alla dotazione organica e relativa determinazione del fabbisogno di personale:

- Legge 27/12/1997, n. 449, art. 39 (il comma 1 prevede la necessità della programmazione triennale di fabbisogno del personale ed il comma 19 la finalità di riduzione programmata delle spese di personale);
- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 91 (il comma 1 statuisce che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale);
- D.Lgs. 30/03/2001, n.165, art. 6 (il comma 4-bis prescrive che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti e l'art. 35, comma 4, prescrive che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni);
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (*Legge finanziaria 2002*, il cui articolo 19, comma 8, prevede che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate);
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*Legge finanziaria 2003*, il cui articolo 34, comma 1, dispone che la rideterminazione della dotazione organica va effettuata sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e, comunque, tenuto conto:
  - a) del processo di riforma in atto;
  - b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali;
  - c) delle previsioni di cui al capo III del titolo III della Legge n. 448/2001 - in particolare per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, quando non sia opportuna la gestione in economia per le dimensioni e le caratteristiche del servizio - articolo 35 - con conseguente diminuzione delle proprie dotazioni organiche - articolo 36);
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Legge finanziaria 2005*, il cui articolo 1, comma 98, dispone che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità);
- D.P.C.M. 15 febbraio 2006 (su G.U.R.I. n. 52 del 03.03.2006 - fissa i criteri ed i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007, in attuazione della Legge n. 311/2004);
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il cui articolo 1, comma 557, come sostituito da ultimo dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010, statuisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno **assicurano la riduzione delle spese di personale**, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro *flessibile*;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali (cfr. art. 1, co. 189, L. n. 266/2005 – *legge finanziaria 2006*).

Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (art. 1, co 557-*bis*).

In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (art. 1, co. 557 ter);

Il comma 557-*quater*, introdotto dall'art. 3, co. 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 statuisce che **"ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"**;

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L. 06 agosto 2008, n. 133, il cui art. 76, comma 4, sancisce che, in caso di mancato ***rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente***, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (così pure l'art. 1, co. 119, della L. n.220/10 (legge di stabilità 2011); l'art. 31, co. 26, come modificato dall'art. 1 co. 439, della L. n. 228/12 (legge di stabilità 2013), 28 e 30 della L. n. 183/11 (legge di stabilità 2012), la cui applicazione è cessata a decorrere dall'anno 2016, per effetto dell'art. 1, co. 707, della L. n. 208/15 (legge di stabilità 2016), salva l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il cui art. 1, co. 228, consente alle regioni ed agli enti locali di procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale ***nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente***. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (limite, nell'anno 2016, di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 80 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente). Il comma 5-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, all'art. 6-*bis*, autorizza, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica, congelamento dei posti e temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6, nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale e con vigilanza dei collegi dei revisori dei conti e degli organi di controllo interno, che danno evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm. ed ii., art. 9, co. 28, come da ultimo modificato dall'art. 11, co. 4-*bis*, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede, per le assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i contratti di formazione e lavoro od altri rapporti formativi e di somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss. mm. ed ii., a decorrere

- non si eccede il limite previsto per la stipula di contratti extradotazione organica, previsto dalla normativa di riferimento in misura pari al 5 per cento della dotazione organica dell'ente;
- l'Ente ha provveduto alla ricognizione annuale della presenza di personale in sovrannumero e delle condizioni di eccedenza;
- l'Ente ha adottato, nell'ambito della propria autonomia ed ai fini del contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, la seguente azione:

NORMATIVA	CONTENIMENTO DELLE DINAMICHE DI CRESCITA DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali	RIDUZIONE DI SPESA IN EURO
Art. 1, co. 55- <i>quater</i> L. n. 296/06 e ss. mm. ed ii. ( <i>legge finanziaria 2007</i> )  Art. 1, co. 189, L. n. 266/2005 e ss. mm. ed ii. ( <i>legge finanziaria 2006</i> )		- 12.103,70

- è assicurata la seguente riduzione delle spese di personale:

NORMATIVA	VALORE MEDIO TRIENNIO 2011-2013	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Art. 1, co. 557- <i>quater</i> , L. n. 296/06 e ss. mm. ed ii. ( <i>legge finanziaria 2007</i> )	€ 1.581.007,29	€ 1.448.767,32	€ 1.507.946,17	€ 1.437.671,70

- il limite della spesa sostenuta per l'anno 2009 previsto per le assunzioni a tempo determinato (50% della spesa anno 2009, superabile ma pur sempre entro i limiti della spesa 2009 per contratti a tempo determinato strettamente necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.) non è applicabile, a questo ente locale, essendo lo stesso in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non viene ad essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009:

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO			
ANNO 2009	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
€ 124.158,75	€ 123.257,05	123.257,05	123.257,05

- alla luce dell'orientamento del giudice contabile (cfr. Corte dei Conti della Liguria, Delibera n. 7/2012; Corte dei Conti della Toscana, Delibera n. 6/2012, Corte dei Conti della Calabria, Delibera n. 41/2012 e Corte dei Conti Lazio n. 91/2014), le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" il cui utilizzo è limitato dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ma alle sole limitazioni imposte dall'art. 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, purché sia garantito il principio di neutralità finanziaria del comando ovvero che la spesa sia figurativamente mantenuta dall'Ente cedente ai soli fini dell'applicazione della norma;

#### VISTI

- il redigendo bilancio di previsione per l'anno 2016 ed il redigendo bilancio pluriennale 2016-2018;

dal 1° gennaio 2011, il limite del 50 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il limite non si applica, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, il limite non si applica con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Inoltre, stabilisce che, a decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. **Il limite non si applica agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;**

**DATO ATTO CHE**, con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 in data 28.09.2006, esecutiva, è stata rideterminata, ai sensi della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), art. 1, co. 98 - D.P.C.M. 15 febbraio 2006 (su G.U.R.I. n. 52 del 03.03.2006), la dotazione organica di questo Comune (allegato "B" al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi), attraverso la seguente procedura:

- spesa effettiva del personale in servizio al 31.12.2004 (incluso personale a termine riconducibile a varie tipologie) = € 1.637.314,00;
- incremento spesa effettiva del 19% (abitanti da 5.000 a 14.999) = € 1.948.403,66;
- spesa teorica al 31.12.2004 (dotazione organica riferita alle posizioni di partenza esclusi gli scalini raggiunti con le progressioni orizzontali) = € 1.626.826,79;
- essendo la spesa effettiva maggiorata (€ 1.948.403,66) superiore alla spesa teorica (€ 1.626.826,66) può mantenersi la spesa di cui alla dotazione vigente al 31.12.2004;
- la spesa della nuova dotazione organica risulta pari ad € 1.605.316,32, rientrante nella spesa della vigente (€ 1.626.826,66) anzi inferiore di € 21.510,47;

**VISTO** il D.L. 06.07.2012, n. 95 (cd. "seconda *Spending Review*"), convertito in L. n. 07.08.2012, n.135, art. 16, co. 8, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti;

**RILEVATO CHE** tale d.p.c.m. non risulta essere stato ancora emanato ai fini della rideterminazione della dotazione organica;

**RICHIAMATA** la deliberazione di G. C. n. 135 del 31.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 ed il piano occupazionale 2016;

**RITENUTO** dover potenziare per una efficiente funzionalità, l'assetto organizzativo dell'area amministrativa a fronte dei numerosissimi servizi in cui la stessa è articolata, provvedendo a reclutare in posizione di comando, rinnovabile, ex art. 70, co. 12, e 30, co. 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato (sino al 31.12.2016) un istruttore amministrativo;

**DATO ATTO CHE**

- nell'anno 2015 è stato rispettato il patto di stabilità interno;
- l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed ii. né trovasi nelle condizioni di dissesto finanziario di cui all'art. 244 del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed ii. ; ha fatto ricorso al fondo di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed ii.;
- ai fini delle assunzioni obbligatorie, questo ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla L. n. 68/99;
- l'ente ha predisposto il Piano delle Azioni positive (P.A.P.) per il triennio 2015/2017;

- la certificazione, allegata in uno alla presente, resa dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine al rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 ed al rispetto dei vincoli della spesa del personale;
- la certificazione, allegata in uno alla presente, resa dall'Organo di revisione economico-finanziaria sul rispetto del principio di riduzione della spesa del personale, a fronte del predetto programma e piano occupazionale, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/01;

#### **RILEVATO CHE**

- alla luce dell'art. 2, co. 18, del D.L. n. 95/12 (*Spending Review*), convertito in L. n. 135/12, che ha modificato l'art. 6, co. 1, del D.Lgs. n. 165/01, la presente programmazione è soggetta alla sola relazione dell'informazione nei confronti della parte sindacale, successiva in quanto concernente reclutamento a termine;
- la suddetta programmazione potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;
- alla luce dell'orientamento espresso con deliberazione n. 14/CONTR/11 del 08.03.2011 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, in sede di controllo, le disposizioni di cui all'art. 110, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00 (nell'ordinamento regionale: art. 51, comma 5 bis, legge 8/6/1990, n.142, recepita nella Regione Siciliana dall'art. 1, comma 1, lett. h) della legge regionale 11.12.1991, n. 48, come introdotto dall'art. 6, comma 4, legge 15/5/1997, n.127, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3, legge regionale 7/9/1998, n.23) devono ritenersi vigenti anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009 e delle modifiche da esso apportate all'art. 19 del D.Lgs. n. 165/01 se le professionalità acquisite con tale modalità non si rinvengono all'interno dell'ente;

#### **VISTI**

- l'art. 51, comma 5-bis, legge 8/6/1990, n.142, recepita nella Regione Siciliana dall'art. 1, comma 1, lett. h) della legge regionale 11.12.1991, n. 48, come introdotto dall'art. 6, comma 4, Legge 15/5/1997, n.127, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3, legge regionale 7/9/1998, n.23 (art.110, co. 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione di G. C. n. 41 del 06.05.2003 e modificato con deliberazioni di G. C. n. 111 del 28.09.2006, n. 65 del 02.07.2008 e n. 124 del 30.12.2010;
- i CC.CC.NN.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 01.12.2015, depositata il 22.12.2015, pubblicata sul sito: [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, co. 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89;
- la deliberazione di G. C. n. 110 del 30.12.2014, esecutiva, con cui sono stati adottati la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017 ed il piano occupazionale 2015 ed impegnate le somme necessarie per l'anno 2016;
- la deliberazione di G. C. n. 135 del 31.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 ed il piano occupazionale 2016;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale 2015-2017, approvati con deliberazione di C. C. n. 77 del 28.12.2015, esecutiva ai sensi di legge;
- il redigendo bilancio di previsione per l'anno 2016 ed il bilancio pluriennale 2016-2018;

#### **SI PROPONE**

Per i motivi di cui in premessa,

1. di adottare modifica integrativa al programma triennale del fabbisogno del personale 2016-2018 ed al piano occupazionale 2016, come da documento allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento nel rispetto della normativa tutta richiamata nella superiore premessa in materia di spesa di personale e di vincoli assunzionali;
2. di approvare, in particolare, il reclutamento, a decorrere dal 01.06.2016, di una unità di personale con il profilo di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C5, facendo ricorso all'istituto del comando a tempo pieno (36 ore settimanali) ed a termine (sino al 31.12.2016), rinnovabile, **garantendo, tuttavia, il principio di neutralità finanziaria del comando ovvero disponendo che la spesa sia figurativamente mantenuta dall'Ente cedente;**
3. di imputare la relativa spesa, pari ad €. 19.407,93, per € 14.304,20 (oneri diretti), al cap. 10120101-miss. 1-progr. 2-tit.1); per € 3.887,88 (oneri riflessi), al cap. 10120104-miss. 1-progr. 2-tit.1 e, per € 1.215,86 (irap), al cap. 10120702-miss. 1-progr. 2-tit.1 del redigendo bilancio 2016 nel rispetto dell'art. 163, co. 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di confermare, nel resto, il programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 ed il piano occupazionale 2016, approvati con deliberazione di G. C. n. 135 del 31.12.2015, esecutiva ai sensi di legge;
5. di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, co. 2, del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali 01.04.1999 per l'informazione.

cat.	anno 2016	costo lordo mensile	anno 2017	costo lordo mensile	anno 2018	costo lordo mensile
C	n. 01 istruttore amministrativo	€ 2.772,56 retribuzione mensile al lordo degli oneri riflessi e dell'I.R.A.P. proporzionata a n. 36 ore settimanali	//	//	//	//

**PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2016 ATTUATIVO DEL FABBISOGNO TRIENNALE DI PERSONALE**

cat.	unità	Modalità di impiego	Area	Profilo professionale	Procedura di reclutamento	Modalità di copertura della spesa
C	01	tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato (01.06.2016 - 31.12.2016)	amministrativa	istruttore amministrativo	utilizzo in comando a termine art. 70, co. 12, e 30, co. 2- <i>sexies</i> , D.Lgs. n. 165/2001	fondi bilancio comunale allocati per € 14.304,20 (oneri diretti), al cap. 10120101-miss. 1-progr. 2-tit.1); per € 3.887,88 (oneri riflessi), al cap. 10120104-miss. 1-progr. 2-tit.1 e, per € 1.215,86 (irap), al cap. 10120702-miss. 1-progr. 2-tit.1 del redigendo bilancio 2016



**COMUNE DI CALATABIANO**  
**(Prov. di Catania)**

**\*\*\* Area Economico - Finanziaria \*\*\***

La sottoscritta Rag. Rosalba Pennino Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che nell'anno 2015 sono stati rispettati i vincoli della spesa per il personale come disposti dalle normative vigenti in materia, e specificamente:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (*art. 1, comma 557, L. n.296/2006*);
- contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della L. n.114/2014 (2011-2013) (*art. 1, comma 557-quater, L. n.296/2006 come integrato dal D.L. 90/2014 convertito con modificazione in legge 11 agosto 2014 n. 114*);
- limite del 50 per cento della spesa sostenuta per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'anno 2009 (*art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 come modificato Il DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125*).

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

Calatabiano li, 27.04.2016



Rag. Rosalba Pennino



**COMUNE DI CALATABIANO**  
*(Prov. di Catania)*

*Area Economico – Finanziaria*

La sottoscritta Rag. Rosalba Pennino Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che per l'anno 2015 il Patto di stabilità interno è stato rispettato.

**Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria**

**Rag. Rosalba Pennino**



**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)**

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

---

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Calatabiano li 27/04/2016

---

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE – GESTIONE ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. – SUAP - VIGILANZA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Oggetto: Modifica integrativa programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 e piano occupazionale 2016"

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa sul redigendo bilancio di previsione 2016

€ 14.304,20 sul Cap. 10120101/1 ( Miss. 01 Progr. 02 Tit. 1) Imp. n. 1/2016/3

€ 3.887,88 sul Cap. 10120104/1 ( Miss. 01 Progr. 02 Tit. 1) Imp. n. 11/2016/3

€ 1.215,86 sul Cap. 10120702/1 ( Miss. 01 Progr. 02 Tit. 1) Imp. n. 21/2016/3

Calatabiano li, 28/04/2016

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.



Rag. Rosalba Pennino

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA  
COMUNE DI CALATABIANO**

**Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa alla “Modifica integrativa programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 e piano occupazionale 2016”.**

CONSIDERATA la funzione ed il ruolo dell'organo di revisione contabile in materia di programmazione definito dal D. Lgs. n.165/2011, dalla L. n. 448/2001 e dal TUEL;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010 convertito in L. n. 122/2010, come modificato dall'art.11, comma 4 bis del D.L. n.90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014 che testualmente recita: “*A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.*”

ATTESO che la risorsa di cui alla programmazione triennale come da proposta di deliberazione è utilizzata in comando ai sensi degli artt. 70, co. 12, del T.U. sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvato con D.Lgs. n. 165/2001 e 30, co. 2 sexies, dello stesso decreto legislativo e che detto istituto, per costante orientamento del giudice contabile non è annoverabile tra le fattispecie di contratti il cui utilizzo soggiace ai limiti di spesa previsto dall'art.9, co.28, del D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e ss. mm. ed ii.;

PRESO ATTO che:

- l'Ente nell'anno 2015 ha rispettato il patto di stabilità interno;
- per detto programma triennale risulta rispettato il principio di riduzione della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del D.L. 90/2014 convertito con modificazione dalla L. n.114/2014;
- nel 2015 il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è pari al 34,78%;
- nel 2016 il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, come risultante dall'ultimo bilancio pluriennale approvato 2015/2017 esercizio finanziario 2016, è pari al 24,51%
- nel 2016 la spesa per assunzioni a tempo determinato rispetta il limite di cui all'art. 9, co.28, del D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 come modificato dall'art.11, comma 4 bis del D.L. n.90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014;

CONSIDERATE le definite priorità occupazionali da attivare nel corso dell'anno 2016 e le relative modalità di reclutamento secondo quanto indicato nella proposta di deliberazione sottoposta;

VISTI:

- il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile dell'area amministrativa;
- il parere contabile favorevole espresso dal responsabile dell'area economico – finanziaria;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità;

VERIFICATO che lo stanziamento della spesa lorda per l'assunzione prevista trova copertura negli interventi del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizi finanziari 2016;

ESPRIME

Parere **favorevole** alla proposta di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Daniela Samperi

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato  
all'Albo, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con il n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., da \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

li \_\_\_\_\_ IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

1. ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2 (1), della L.R. n. 44/91;

1. Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata  
trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria